

Causa Seferovic c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 febbraio 2011 (ricorso n. 12921/04)

Diritto alla libertà e sicurezza – detenzione irregolare – violazione del diritto alla libertà e sicurezza ex art. 5 CEDU sotto i profili dei commi 1 lett. f) e 5 – sussiste.

Costituisce violazione del diritto alla libertà e sicurezza (art. 5, sotto il profilo del comma 1, lett. f) la detenzione dello straniero disposta dalle autorità nazionali in violazione dei requisiti procedurali e sostanziali della legislazione nazionale in materia di immigrazione. Costituisce, inoltre, violazione dell'art. 5, comma 5, CEDU, l'assenza di disposizioni nazionali che consentano alla vittima di proporre dinanzi le autorità interne domanda di risarcimento per l'ingiusta detenzione.

Fatto. Il caso riguarda una donna *rom* originaria della Bosnia – Erzegovina che si era stabilita con la sua famiglia in uno dei campi nomadi del comune di Roma (il *Casilino 700*). L'11 novembre 2003, funzionari di polizia le notificavano un decreto di espulsione, in quanto si trovava in Italia priva di un regolare permesso di soggiorno e di un documento di identità. Le veniva altresì notificato un decreto recante l'ordine di detenzione stessa presso il centro di soggiorno temporaneo di Ponte Galeria in vista della sua espulsione definitiva.

Il 13 novembre 2003 la signora Seferovic presentava un ricorso dinanzi al tribunale di Roma per contestare la legalità sia del decreto di espulsione sia del decreto di convalida del suo trattenimento presso il centro di soggiorno temporaneo.

Con decisione assunta il 24 dicembre 2003, pubblicata l'8 gennaio 2004, il tribunale di Roma accoglieva il ricorso e ordinava la liberazione immediata della ricorrente. Il tribunale riteneva, infatti, che la collocazione nel centro di soggiorno temporaneo e il trattenimento nello stesso fossero stati contrari alla legge. In particolare, il tribunale constatava che la ricorrente aveva dato alla luce il suo ultimo figlio, deceduto alcuni mesi dopo, il 26 settembre 2003. Di fatto, dunque, conformemente all'articolo 19 della legge italiana sull'immigrazione n. 286 del 1998, l'ordine di espulsione avrebbe dovuto essere sospeso fino a sei mesi dopo il parto dell'ultimogenito della ricorrente, ossia fino al 26 marzo 2004, e ciò indipendentemente dal fatto che il neonato fosse in seguito deceduto.

La ricorrente si rivolgeva pertanto alla Corte di Strasburgo lamentando che il periodo trascorso nel centro di permanenza temporanea per stranieri, accertato come illegale dalle competenti autorità nazionali, era stato contrario all'articolo 5, comma 1 lett. f) CEDU. Inoltre la ricorrente rilevando di non poter disporre, secondo il diritto italiano, di alcun mezzo per ottenere riparazione dell'ingiusta detenzione, lamentava anche la violazione del paragrafo 5 dell'art. 5 CEDU.

Diritto. La Corte, ai fini dell'accertamento della pretesa violazione dell'articolo 5, comma 1, lett. f), ripercorre brevemente la normativa italiana sull'immigrazione applicabile nel caso di specie e contenuta essenzialmente nel del testo unico n. 286 del 1998. Dall'analisi della normativa italiana la Corte trae che l'art. 13 del menzionato testo unico non consente, come è invece avvenuto nel caso di specie, l'espulsione di donne nei sei mesi successivi alla nascita di un figlio. La Corte osserva, quindi, che la ricorrente non poteva essere oggetto di espulsione né tanto meno di regolare detenzione ai sensi del diritto interno.

La Corte, dunque, premette che vi è violazione del diritto alla libertà (art. 5 CEDU) ogni qualvolta una detenzione non risulti prevista specificamente dalla legge, ossia venga disposta dalle autorità nazionali in violazione dei requisiti sostanziali e procedurali previsti dalla legge.

Pur concesso che vi è differenza tra i casi nei quali la violazione della libertà personale è grave e manifesta e quelli, come la fattispecie considerata, nei quali l'irregolarità delle detenzione si palesa successivamente a un *iter* giudiziale (la reclusione della ricorrente era stata infatti in un primo momento convalidata dall'autorità giudiziaria), la Corte osserva che il recente stato interessante e il seguente parto della signora Seferovic erano noti alle autorità, a nulla rilevando chi il neonato fosse poi venuto a morire. Di qui la constatazione che vi è stata violazione dell'art. 5 comma 1 lett. f) CEDU.

In relazione, poi, alla lamentata violazione dell'art. 5, comma 5, CEDU, la Corte ricorda preliminarmente che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione presuppone che risulti accertata, da un'autorità nazionale o dalle istituzioni della Convenzione, l'irregolarità della detenzione stessa operata in condizioni contrarie ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 CEDU.

La Corte, dunque, dopo aver constatato che la detenzione della ricorrente era stata riconosciuta come irregolare sia dal tribunale di Roma sia dalla Corte stessa e che nessuna disposizione italiana consente alla vittima di proporre domanda di risarcimento per l'ingiusta detenzione dinanzi le autorità nazionali, constata la violazione del paragrafo 5 dell'art. 5 CEDU.

Infine, la Corte, accertata la violazione della Convenzione, riconosce alla ricorrente la somma di 7.500 euro a titolo di danno morale deliberando equamente come esige l'art. 41 CEDU.

Normativa di riferimento

Art. 5, commi 1, lett. f), e 5 CEDU – Diritto alla libertà e alla sicurezza

Art. 41 CEDU – Equa soddisfazione

Art. 13, decreto legislativo n .286 del 1998